



Titolo

Processo sportivo in genere – principi generali – principio di informalità - diritto di difesa e al contraddittorio – bilanciamento – fattispecie

Descrizione

Il bilanciamento tra il diritto di difesa e al contraddittorio e il principio di informalità del processo sportivo deve avvenire in concreto, sulla base delle specifiche circostanze di fatto che qualificano il caso di specie, in modo da poter affermare che nessuno dei due risulti sia compresso oltre ogni ragionevole limite. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la Procura federale avesse avuto cognizione del reclamo prima della scadenza del termine di sette giorni di cui all'art. 101 CGS per la trasmissione a controparte del reclamo e, pertanto, non v'era stata una lesione sostanziale del diritto al contraddittorio e di difesa di controparte; né poteva costituire una lesione sostanziale la non contestualità tra deposito del reclamo e trasmissione a controparte).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 85/CFA/2024-2025/D

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

artt. 44, comma 1; 49, comma 4; 101; 103 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0085 CFA del 27 gennaio 2025 (Sig. Salvatore Indriolo/Procura Federale)